



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 5 settembre 2018

NEWS E APPROFONDIMENTI

Danno biologico

IL DANNO BIOLOGICO E GLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Con due decreti del 23 agosto 2018, il Ministero del lavoro ha provveduto a rivalutare le prestazioni economiche per danno biologico e per infortunio sul lavoro e malattia professionale riguardanti industria e settore marittimo, agricoltura, medici radiologici e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. In entrambi i casi le prestazioni decorrono dal 1° luglio 2018.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 6 settembre 2018)

4

Management HSE

DALL'UNI LA NORMA SUI REQUISITI PROFESSIONALI DEL MANAGER PER SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

La gestione delle problematiche aziendali legate alla salute e la sicurezza sul lavoro nel corso degli ultimi anni si è ulteriormente complicata. Da un lato, infatti, a partire dalla riforma operata dal Dlgs 81/2008, sono aumentati notevolmente gli adempimenti gestionali mentre dall'altro è diventato sempre più importante avere una visione integrata anche delle problematiche ambientali.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 21 agosto 2018)

7

Sicurezza e giurisprudenza - 1

RESPONSABILITÀ PER INFORTUNIO DA ACCERTARE IN BASE ALLE FUNZIONI ESERCITATE EFFETTIVAMENTE

In occasione di un infortunio sul lavoro, per individuare il soggetto garante della sicurezza in base all'articolo 299 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), occorre individuare colui che, pur non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri eventuali garanti.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 settembre 2018)

9

Sicurezza e giurisprudenza - 2

INFORTUNI, GIUDICATO PENALE VALIDO IN SEDE CIVILE

In materia di responsabilità per infortuni sul lavoro, il giudicato penale ha effetto, a determinate condizioni, sul seguente giudizio civile. Lo ha ricordato la Corte di cassazione nella sentenza 21563/2018 relativa a un contenzioso instaurato tra il legale rappresentante di una società da una parte e un dipendente e l'Inail dall'altra.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 settembre 2018)

11

Sicurezza e giurisprudenza - 3

NON SERVONO DATI ESATTI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO, BASTA L'ALTA PROBABILITÀ

Per avere diritto alla maggiorazione contributiva a seguito di esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, non è necessario che il lavoratore fornisca i dati esatti relativi alla frequenza e alla durata dell'esposizione. È sufficiente che si accerti tramite consulenza tecnica la rilevante probabilità di esposizione al rischio.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 agosto 2018)

12

Sicurezza e giurisprudenza - 4

MANCATE INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI NON DEPENALIZZATA

L'illecito, previsto dalla legge 628/61, per chi non fornisce all'ispettorato del lavoro la corretta documentazione sulla posizione dei dipendenti, non rientra tra quelli depenalizzati, essendo una contravvenzione punita con la pena alternativa dell'ammenda. Ed è dunque soggetto al termine di prescrizione ordinario.

(Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 24 agosto 2018)

14

Sicurezza e giurisprudenza - 5

DPI: NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NON BASTA UN'INDICAZIONE GENERICA

Uno dei doveri specifici più importanti del datore di lavoro è certamente quello della fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e della vigilanza sugli stessi per accertare che siano continuamente e correttamente utilizzati.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 12 luglio 2018)

15

Sicurezza e comunicazione

LA COMUNICAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con Circolare 11 luglio 2018, n. 29 l'Inail ha chiarito che, a decorrere dal 12 luglio 2018, anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, hanno l'obbligo di comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tramite l'accesso al servizio telematico "Dichiarazione RLS" che diverrà, pertanto, l'unica modalità possibile per effettuare le comunicazioni in argomento.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 26 luglio 2018)

19

Sicurezza e manifestazioni pubbliche

LA NUOVA DIRETTIVA SULLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Ad un anno dalle direttive riguardanti sicurezza nelle pubbliche manifestazioni (le cd Direttive Gabrielli), il Ministro dell'Interno ha emanato una nuova direttiva riguardante i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, che modifica sostanzialmente le modalità autorizzative ed i riferimenti normativi sulla materia.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 26 luglio 2018)

23

Sicurezza e controllo

LA VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è chiamato ad sovrintendere a numerosi compiti istituzionali: l'estinzione degli incendi, l'apporto di soccorsi tecnici in genere, la prevenzione degli incendi, la formazione antincendio alle aziende, ma anche l'attività di vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Fra il patrimonio di esperienze acquisite nell'ambito del sistema dei controlli del Corpo Nazionale assume primaria importanza l'assolvimento di specifici doveri e responsabilità in materia di polizia giudiziaria, che coinvolge in maniera trasversale tutti i settori di competenza dei Vigili del fuoco.

(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 10 luglio 2018)

30

GLI EVENTI DELLA FONDAZIONE

44

RASSEGNA DI NORMATIVA

45



News e approfondimenti

Danno biologico

4

Il danno biologico e gli infortuni sul lavoro e malattia professionale

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 6 settembre 2018)

Con due decreti del 23 agosto 2018, il Ministero del lavoro ha provveduto a rivalutare le prestazioni economiche per danno biologico e per infortunio sul lavoro e malattia professionale riguardanti industria e settore marittimo, agricoltura, medici radiologici e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. In entrambi i casi le prestazioni decorrono dal 1° luglio 2018.

Relativamente al danno biologico la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche è prevista nella misura pari all'1,10%.

Il meccanismo di rivalutazione automatica annuale del danno biologico INAIL è stato introdotto dal comma 303 della legge n. 208/2015 che così dispone: "Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente".

Si ricorda, in proposito, che il danno biologico INAIL è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L'indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della "Tabella delle menomazioni" prevista dal D.Lgs. 38/00, che include circa 400 voci e consente di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali, ad esempio, il danno estetico o quello

all'apparato riproduttivo.

L'importo della rendita viene calcolato sulla base di:

- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall'infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L'importo è fissato secondo la "Tabella indennizzo danno biologico in rendita" di cui al d.m. 12 luglio 2000;
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell'infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall'assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella "Tabella dei coefficienti" di cui al citato d.m.

5

L'importo della quota di rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.

La rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale; la revisione può comportare l'aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell'indennizzo in capitale. Solo per il lavoratore agricolo è previsto il riscatto in misura totale o parziale:

- per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni;
- in misura non superiore alla metà dell'indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.

Anche con riferimento agli infortuni sul lavoro e malattia professionale riguardanti industria e settore marittimo, agricoltura, medici radiologici e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi il decreto 23 luglio 2018 ha provveduto, dopo due anni, a rivalutare tutte le prestazioni economiche nella misura del 1,1%.

I nuovi importi coprono il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019. Minimale e massimale di rendita salgono rispettivamente a 16.373,70 euro (16.195,20 gli ultimi due anni) e a 30.408,30 euro (30.076,80 euro in precedenza).

I valori sono entrambi presi a riferimento anche per il calcolo dei premi dovuti per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., ex lavoratori a progetto ecc.).

In tal caso, i limiti mensili sono:

- minimale euro 1.364,47 (1.349,60 gli ultimi due anni) e
- massimale euro 2.534,02 (2.506,40 in precedenza).

Da segnalare, infine, che l'Inail, con tre distinte determine, ha rivalutato anche le prestazioni inerenti il fondo per le vittime dell'amianto.

Si tratta di prestazioni aggiuntive in misura percentuale della rendita già fruita da soggetti affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi.

Introdotta dalla legge n. 244/2007 (c.d. Protocollo Welfare), è erogata d'ufficio in due acconti e un conguaglio. La determina n. 256/2018 fissa al 14,7% la misura per il 2016 per un conguaglio del 4,6%. La determina n. 257/2018 fissa al 9,8% la misura di acconto per il 2017, per un conguaglio dello 0,6% (in quanto l'acconto è stato già erogato al 9,2%). Infine, la determina n. 258/2018 fissa al 14,7% la misura per il 2017, per un conguaglio del 4,9%.

Dall'Uni la norma sui requisiti professionali del manager per salute, sicurezza e ambiente

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 21 agosto 2018)

La gestione delle problematiche aziendali legate alla salute e la sicurezza sul lavoro nel corso degli ultimi anni si è ulteriormente complicata. Da un lato, infatti, a partire dalla riforma operata dal Dlgs 81/2008, sono aumentati notevolmente gli adempimenti gestionali mentre dall'altro è diventato sempre più importante avere una visione integrata anche delle problematiche ambientali.

Per tale ragione all'interno delle imprese, specie di grandi dimensioni, sta prendendo decisamente piede la figura del manager Hse (health, safety, environment), ossia un soggetto dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali per gestire in modo unitario tali processi; fino ad oggi, tuttavia, è mancato uno standard normativo che definisse i requisiti minimi per lo svolgimento di questa professione.

Tale lacuna è stata colmata dall'Uni che ha pubblicato la nuova norma 11720:2018 "Attività professionali non regolamentate - Manager Hse (health, safety, environment) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" entrata in vigore lo scorso 19 luglio e che dovrebbe giocare un importante ruolo nell'innalzamento dell'efficacia dei processi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente e contribuire a una migliore gestione anche del personale.

I requisiti generali del manager Hse

La Uni 11720:2018, infatti, definisce i requisiti relativi all'attività professionale del manager Hse, ossia di un professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze che garantiscono la gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito Hse; la norma in questione delinea, quindi, due profili professionali:

- manager Hse operativo;
- manager Hse strategico.

Il manager Hse opera in diverse tipologie di organizzazioni, sia pubbliche che private, per supportare il conseguimento degli obiettivi stabiliti per la prevenzione e protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente; al tempo stesso rappresenta la figura di riferimento per il coordinamento, la consulenza e il supporto gestionale per l'implementazione e l'integrazione dei processi legati alla

salute, alla sicurezza e all'ambiente, con l'obiettivo di concorrere all'efficienza complessiva dell'organizzazione.

In funzione dei propri compiti e attività prevalenti, supporta l'organizzazione sia nella definizione della strategia aziendale/imprenditoriale, sia nella gestione operativa e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori, per l'ambiente e per il patrimonio aziendale.

I requisiti previsti nella Uni 11720 sono definiti a partire dai compiti e dalle relative attività in conformità a quanto previsto dal quadro europeo delle qualifiche (european qualification framework – Eqf) in modo da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

Il dato significativo è che la norma non prevede un titolo di studio minimo per svolgere tale professione, ma impone una formazione specifica in ambito Hse, il possesso dell'esperienza oltre che un aggiornamento periodico; resta fermo per coloro che svolgono anche l'incarico di Rspp il regime tracciato dal Dlgs 81/2008, e la disciplina sulla formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.

8

Valutazione e aggiornamento

Spetta all'organizzazione valutare e individuare, attraverso la descrizione dei compiti che caratterizzano ciascun profilo di manager Hse, il manager adeguato alle proprie esigenze in modo da avere la garanzia che sussistano i requisiti previsti per il profilo scelto, attraverso un processo di qualificazione formalizzato e strutturato.

La norma Uni 11720 attribuisce quindi una notevole rilevanza al curriculum vitae – corredato dalla documentazione probatoria – che rappresenta il punto di partenza per poi procedere alle successive valutazioni del candidato.

Al tempo stesso tale norma prevede anche per i due profili di manager l'obbligo dell'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze che deve essere documentato: sono previste un numero minimo di almeno 72 ore di aggiornamento nel triennio.

Responsabilità per infortunio da accertare in base alle funzioni esercitate effettivamente

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 settembre 2018)

In occasione di un infortunio sul lavoro, per individuare il soggetto garante della sicurezza in base all'articolo 299 del Dlgs 81/2018 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), occorre individuare colui che, pur non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri eventuali garanti. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 39324/2018.

Il fatto di causa si riferisce all'infortunio occorso a un lavoratore per l'uso di una leva non adatta nell'impiego improprio di un macchinario, presso un cantiere appartenente a una struttura complessa che impiega oltre 500 dipendenti, e alla conseguente sentenza di condanna nel giudizio di merito a carico dell'amministratore unico della società, nonché del dirigente di fatto e capo cantiere.

La Suprema corte, nell'accogliere il ricorso di entrambi gli imputati, ha statuito che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

Proprio per il caso oggetto di ricorso, poiché occorre individuare il garante di una struttura aziendale complessa, sarebbe stato necessario fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, tenendo conto di alcuni basilari principi che si fondano sulla giurisprudenza della stessa Corte.

Si è così generalmente ritenuto, contemperando, in pratica, il contenuto dell'articolo 299 del testo unico con l'articolo 2 , comma 1, lettere b, d ed e, dello stesso testo, che al preposto è generalmente riconducibile la sfera di responsabilità relativa a un infortunio occasionato dalla concreta esecuzione delle prestazione lavorativa, è riconducibile invece alla sfera del dirigente il dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa, mentre incombe in capo al datore di lavoro la scelta gestionale di fondo di tale organizzazione.

Infatti, proprio l'articolo 2 chiaramente attribuisce:

- al datore di lavoro la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- al dirigente quella di attuare le direttive del datore di lavoro nell'ambito della prefissata organizzazione datoriale;
- al preposto che, nell'ambito delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

La sentenza impugnata ha invece fatto derivare la specifica responsabilità in capo al datore di lavoro tenendo conto delle sole funzioni formali senza alcuna verifica dei particolari profili di colpa di cui si è fatto sopra cenno. La Corte è prevenuta alle medesime conclusioni per quanto attiene il dirigente.

Infortuni, giudicato penale valido in sede civile

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 settembre 2018)

In materia di responsabilità per infortuni sul lavoro, il giudicato penale ha effetto, a determinate condizioni, sul seguente giudizio civile. Lo ha ricordato la Corte di cassazione nella sentenza 21563/2018 relativa a un contenzioso instaurato tra il legale rappresentante di una società da una parte e un dipendente e l'Inail dall'altra.

La Corte territoriale ha tenuto in considerazione l'accertamento effettuato in sede penale, in base al quale il dipendente, assunto come autista, è stato impiegato come meccanico in lavori di manutenzione di una autocisterna utilizzata per il trasporto di Gpl. In tale occasione dei vapori hanno provocato un incendio con conseguenti gravi ustioni per il lavoratore.

La Cassazione ricorda che già con la sentenza 13890/1999 ha chiarito che il giudicato penale non può avere effetto nei confronti di chi non è stato parte di tale giudizio. Invece è vincolante per chi è stato parte del giudizio «nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso. Se, però, il giudicato penale non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio penale, ciò non toglie che tale ultimo soggetto, nel processo civile, possa invocare in proprio favore il giudicato medesimo». Di conseguenza l'Inail nel caso specifico può richiamare tale giudizio per quanto riguarda la responsabilità del rappresentante legale della società.

Tuttavia, ricorda ancora la Suprema corte, ogni indagine che non è stata svolta nel giudizio penale ma è essenziale in quello civile deve essere condotta in tale contesto «in particolare ciò vale per l'indagine sull'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora non sia stata svolta nel giudizio penale o in tale giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso».

Nel caso specifico l'eventuale corresponsabilità del dipendente è stata accertata dalla corte territoriale sulla base degli atti del procedimento penale. Dato che non è emersa alcuna responsabilità del dipendente, la Cassazione ha respinto il ricorso del rappresentante legale contro la decisione di secondo grado che lo ha condannato a pagare all'Inail quanto da quest'ultima versato al lavoratore a seguito dell'infortunio subito.

Non servono dati esatti di esposizione all'amianto, basta l'alta probabilità

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 agosto 2018)

Per avere diritto alla maggiorazione contributiva a seguito di esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, non è necessario che il lavoratore fornisca i dati esatti relativi alla frequenza e alla durata dell'esposizione. È sufficiente che si accerti tramite consulenza tecnica la rilevante probabilità di esposizione al rischio. Sulla base di questo ragionamento la Cassazione, con l'ordinanza 20934/2018, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore nei confronti dell'Inps.

L'operaio ha svolto attività sulle navi essendo esposto senza protezioni adeguate all'amianto. Il tribunale ha accolto la sua richiesta di maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992 (il periodo lavorativo viene moltiplicato per 1,5 a fini previdenziali). La Corte d'appello, invece, ha deciso in senso contrario perché il lavoratore non ha mai allegato e provato il superamento della soglia minima di esposizione prevista dal Dlgs 277/1991 (ora abrogato e sostituito dal Dlgs 81/2008) «limitandosi a pretendere il riconoscimento dell'invocato diritto sulla scorta della mera presenza di amianto nei luoghi di lavoro e del rischio di contrarre malattie professionali».

La Cassazione ricorda che, effettivamente, l'agevolazione a fini pensionistici richiede l'esposizione a valori di polveri di amianto superiori a quelli previsti dagli allora vigenti articoli 24 e 31 del Dlgs 277/1991. Tale requisito ha superato l'esame della Corte costituzionale, anche perché, ricorda la Suprema corte, «una interpretazione diversa sarebbe finita per legittimare un notevole "sforamento" di ogni pur attendibile previsione di spesa».

Tuttavia la giurisprudenza di legittimità (sentenze 16199/2005 e 19456/2007) ha voluto evitare ai lavoratori coinvolti l'obbligo di una «probatio diabolica» e quindi ammette che non è necessario provare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione. È sufficiente che si accerti, anche tramite una consulenza tecnica, «la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge».

Poiché in primo e secondo grado non è stata effettuata una consulenza tecnica, la sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio, affinché la Corte d'appello valuti la situazione sulla base di accertamenti tecnici.

Mancate informazioni sui dipendenti non depenalizzata

(Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 24 agosto 2018)

L'illecito, previsto dalla legge 628/61, per chi non fornisce all'ispettorato del lavoro la corretta documentazione sulla posizione dei dipendenti, non rientra tra quelli depenalizzati, essendo una contravvenzione punita con la pena alternativa dell'ammenda. Ed è dunque soggetto al termine di prescrizione ordinario. Con questa motivazione la Corte di cassazione (*Sezione III – Sentenza 23 agosto 2018 n. 38836*) accoglie il ricorso del Pubblico ministero contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva chiuso il caso, dichiarando di non potersi procedere per il reato perché ormai prescritto. La pubblica accusa, con cui la Suprema corte concorda, aveva, infatti, sottolineato che la contestazione riguardava una contravvenzione punita con pena alternativa.

Questo per effetto delle modifiche apportate alla legge del '61 dal Dlgs 758 del 1994, che ha sostituito il carcere con l'ammenda per chi non fornisce informazioni o la dà incomplete agli ispettori del lavoro, ai quali compete la verifica del rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul posto di lavoro. La norma è dunque sottratta all'effetto depenalizzazione messo in atto con il Dlgs 8/2015, ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario dettato dall'articolo 157 del Codice penale. Un tempo che sarebbe scaduto il 6 dicembre 2017, per un reato commesso il 6 dicembre del 2013. Ma la sentenza impugnata è arrivata prima.

Dpi: nel documento di valutazione dei rischi non basta un'indicazione generica

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 12 luglio 2018)

Uno dei doveri specifici più importanti del datore di lavoro è certamente quello della fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e della vigilanza sugli stessi per accertare che siano continuamente e correttamente utilizzati.

Purtroppo, però, ancora oggi tale adempimento in molti casi è affrontato con una certa superficialità, testimoniata anche dal fatto che non è raro che all'interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) sono riportati in modo generale o, addirittura, solo genericamente.

Emblematica appare in tal senso la vicenda affrontata dalla Cassazione, Sez. III pen., che nella sentenza 5 luglio 2018, n. 30173, ha stigmatizzato il comportamento del datore di lavoro che non ha dato la dovuta attenzione a questo obbligo, non dotando i lavoratori delle sia pur necessarie scarpe antinfortunistiche nello svolgimento di attività per altro anche con rischi significativi.

La sentenza che qui si annota appare interessante anche per altri due profili certamente non secondari; i Giudici di legittimità, infatti, hanno richiamato nuovamente la rilevanza del principio di specificità della valutazione dei rischi e il dovere del datore di lavoro di tener presente il progresso tecnologico nella scelta delle misure di prevenzione da adottare tra le quali, appunto, i DPI.

La vicenda

Il caso affrontato riguarda un datore di lavoro che era stato imputato del reato di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), in relazione all'art. 75, D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce che "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".

Gli obblighi di fornitura e di vigilanza ricadono non solo sul datore di lavoro ma anche sul dirigente e trovano la loro ratio nell'esigenza obiettiva di assicurare ai lavoratori una protezione da quei rischi residui che, in base alla tecnica, non è possibile eliminare.

Sussiste, quindi, un diretto legame tra tali obblighi e quello della valutazione dei rischi (artt. 17,

28, 29 e ss. D.Lgs. 81/08) e per la loro importanza il già richiamato art. 87, comma 2, lett. d), in caso di violazione del precetto dell'art.75 prevede l'applicazione nei confronti di tali soggetti la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.

Per tale illecito, quindi, il Tribunale di Forlì condannava R.R. alla pena di euro 6.400 di ammenda "(...) per non avere provveduto a fornire i lavoratori di alcuni dispositivi di protezione individuale (...) - ossia scarpe antinfortunistiche - per la maggior parte delle lavorazioni svolte", come emerso dall'ispezione condotta dall'ASL.

Avverso tale sentenza, l'imputato, ha proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto due profili.

Con il primo motivo, infatti, ha lamentato la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 18 del D.Lgs. 81/08, facendo rilevare che "il piano di valutazione dei rischi prevedeva espressamente l'uso di scarpe chiuse anche d'estate (...)" con la conseguenza che la valutazione dei rischi è da considerarsi completa; con il secondo motivo, invece, ha lamentato la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., perché a suo avviso il Tribunale non avrebbe motivato in ordine al fatto che la soluzione adottata nel caso concreto non fosse conforme alla "migliore scienza ed esperienza".

La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto come inammissibile il ricorso sulla base di un ragionamento che poggia su due elementi fondamentali.

L'obbligo della valutazione specifica dei rischi

Per quanto riguarda il primo i Giudici di legittimità molto opportunamente hanno osservato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda.

Sulla base degli esiti di tale valutazione è tenuto a redigere e a sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i DPI adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (1).

Inoltre, ricorda ancora la Cassazione che nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che "(...) il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro (...)" (2).

Di conseguenza non è ritenuta conforme al dettato del D.Lgs. 81/08, la condotta del datore di lavoro che si limiti a indicare solo genericamente i rischi all'interno del DVR.

Individuazione dei DPI nel DVR: non basta indicare una scarpa qualunque

Alla luce, quindi, di tali principi secondo i Giudici di legittimità non può essere censurata la decisione del Tribunale che ha ritenuto che la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull'uso di scarpe chiuse, contenuta nel DVR aziendale, anche per il periodo estivo, non è sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro.

Per altro dagli accertamenti condotti dal personale dell'ASL è emerso che nello stabilimento i lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonché scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide.

Erano presenti, insomma, rischi significativi che imponevano al datore di lavoro di fornire idonee scarpe antinfortunistiche; e in merito nella sentenza in commento viene anche fatto osservare che "A tal proposito, il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 76 D.Lgs. n. 81 del 2008".

Appare chiaro, quindi, l'insegnamento della Cassazione: non basta semplicemente indicare nel DVR che rispetto a un dato rischio può essere utilizzata una scarpa chiusa di qualsiasi tipo; sotto tale profilo, infatti, occorre anche ricordare che per DPI s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, D.Lgs. 81/08).

La norma prevede, per altro, anche una serie di esclusioni ma è chiaro che riportare genericamente nel DVR la dotazione di una scarpa chiusa per compiere un dato lavoro non significa aver individuato un DPI che, per altro, sono soggetti alle varie norme EN ISO, nonché alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che trova applicazione dal 21 aprile 2018, e stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI (3).

Scelta dei DPI: non può essere rimessa ai lavoratori

Per altro secondo i Giudici di legittimità l'indicazione generica delle scarpe così come riportata nel DVR nel caso de quo lasciava alla libera scelta del lavoratore "quanto a fattura e materiale", cosa assolutamente in contrasto con gli artt. 74 e ss. del D.Lgs. 81/08, nonché con l'art. 2087 c.c.

Il Tribunale, quindi, non ha fatto altro che attenersi anche a tali principi ed ha, quindi, con motivazione esente da vizi ritenuto responsabile il datore di lavoro per il reato contestato in quanto per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro non ha assolto al suo obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche per evitare i rischi da caduta e da urto.

(1) Cfr. ex multis Cass., Sez. Unite, n. 38343 del 18 settembre 2014.

(2) Cass. pen. Sez. IV, n. 20129 del 16 maggio 2016.

(3) Si osservi che tale regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE.

La comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 26 luglio 2018)

Con Circolare 11 luglio 2018, n. 29 l'Inail ha chiarito che, a decorrere dal 12 luglio 2018, anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, hanno l'obbligo di comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tramite l'accesso al servizio telematico "Dichiarazione RLS" che diverrà, pertanto, l'unica modalità possibile per effettuare le comunicazioni in argomento.

La base normativa dalla quale viene ricavato l'obbligo di comunicazione deve essere rinvenuta nell'articolo 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/08, il quale impone al datore di lavoro e al dirigente di comunicare in via telematica all'Inail, nonché per loro tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS diverso da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Ad avviso dell'Inail sono ricompresi in tale obbligo anche le Amministrazioni e gli Istituti contemplati ai commi 2 e 3-bis dell'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si tratta, in particolare, delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e

marittimi.

Sono inoltre ricomprese nell'accezione generale di amministrazioni pubbliche le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco

Sono invece escluse dall'invio telematico tramite la procedura on line "Dichiarazione RLS" - ad avviso dell'Inail - le Ambasciate e i Consolati italiani che operano all'estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Direzione territoriale dell'Inail di Roma centro al seguente indirizzo: romacentro@postacert.inail.it.

20

Al fine di effettuare la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i datori di lavoro delle Amministrazioni statali come sopra individuate, già in possesso delle credenziali di accesso rilasciate in occasione dell'obbligo normativo previsto per l'invio delle denunce di infortunio e di malattia professionale saranno abilitati ad accedere con le stesse credenziali al servizio "Dichiarazione RLS", disponibile sul portale dell'Inail.

Il servizio "Dichiarazione RLS" consente alle aziende assicurate Inail, ditte in possesso di Posizione assicurativa territoriale (Pat) ivi compresi i comuni e gli enti pubblici, di comunicare a Inail i dati relativi ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per ciascuna unità produttiva (Up) di una azienda. Consente inoltre di apportare successive modifiche ai dati già inviati.

L'utente può utilizzare l'applicazione "Dichiarazione RLS" accedendo al portale Inail (www.inail.it), cliccando in alto a destra su "ACCEDI AI SERVIZI ON LINE" e inserendo le proprie credenziali nel modulo di accesso.

L'utente si trova a questo punto nella propria home page da cui può raggiungere l'applicazione stessa, selezionando dal menu principale sulla sinistra la voce "RLS" e successivamente "Dichiarazione RLS". Il servizio è accessibile dalle seguenti tipologie di utenti: "Grandi utenti", "Aziende assicurate INAIL", "Aziende non assicurate Inail" e "Amministrazioni statali in gestione conto stato".

Una volta che l'utente è entrato nell'ambito della visualizzazione dell'unità produttiva, il pulsante "INSERISCI RAPPRESENTANTE" gli consente l'inserimento dei dati relativi ad un nuovo Rls. L'utente deve immettere i seguenti dati relativi al nuovo Rls:

"Codice fiscale";

"Cognome";

"Nome";

“Data dal” (vale a dire la data dalla quale svolge la funzione di Rls).

Il pulsante “CARICA RAPPRESENTANTE” deve essere selezionato immediatamente dopo avere immesso il codice fiscale. Solo successivamente l’utente può completare i dati relativi a “Nome”, “Cognome” e “Data dal”, i quali vengono popolati automaticamente nel caso in cui il codice fiscale appartenga a un Rls già inserito in precedenza perché riferito a un’altra unità produttiva (e che quindi svolge la medesima funzione anche per questa).



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Codice fiscale

CARICA RAPPRESENTANTE
Cognome Nome
Data dal

Una volta completati i dati del RLS l’utente deve selezionare il pulsante “INSERISCI RAPPRESENTANTE” per completare l’inserimento. Per rendere effettiva la comunicazione verso Inail l’utente deve selezionare la voce “Inoltra”, presente nel menu principale sulla sinistra e confermare selezionando “CONFERMA” nel modulo denominato “Conferma Inoltro”.



Conferma inoltra ✕
Conferma per l'inoltro dei dati.
ANNULLA **CONFERMA**

Inoltro Comunicazione RLS

Deve essere evidenziato che l’utente profilato come “Datore di lavoro struttura PA in gestione conto Stato” può inserire i dati del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per ogni Struttura in cui risulti abilitato come datore di lavoro. Il sistema infatti dopo la selezione del servizio “Dichiarazione RLS” presenta a ogni datore di lavoro i dati dell’Amministrazione statale e della Struttura di riferimento già precompilati.

Nel caso di datori di lavoro abilitati per più strutture, l'utente, prima di accedere al predetto servizio, deve selezionare nella pagina di multiprofilo la struttura per la quale vuole procedere. Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte del datore di lavoro, la procedura registra in archivio i dati comunicati e rilascia la stampa dell'avvenuta comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Sarà cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato, che non abbiano richiesto all'Istituto, in via preventiva, le suindicate credenziali di accesso, compilare l'apposita modulistica e trasmetterla alla Direzione centrale rapporto assicurativo, all'indirizzo di posta dcra@postacert.inail.it.

22

La Circolare Inail 11 luglio 2018, n. 29, in esame, chiarisce infine che è escluso dall'obbligo di richiesta delle credenziali di accesso all'Istituto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che può procedere all'inoltro della comunicazione del nominativo RLS in cooperazione applicativa tramite una nuova area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per la compilazione e l'invio, in modalità on line, dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La nuova direttiva sulle manifestazioni pubbliche

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Antincendio24", 26 luglio 2018)

Ad un anno dalle direttive riguardanti sicurezza nelle pubbliche manifestazioni (le cd Direttive Gabrielli), il Ministro dell'Interno ha emanato una nuova direttiva riguardante i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, che modifica sostanzialmente le modalità autorizzative ed i riferimenti normativi sulla materia. Ciò nell'ottica di un approccio flessibile alla gestione del rischio, con la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alla effettiva vulnerabilità di ciascun evento.

Il riferimento primario per le autorizzazioni torna ad essere il Comune, al quale l'organizzatore dovrà inviare, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Il Comune valuterà la richiesta, e procederà sulla base delle caratteristiche dell'evento:

-In caso di eventi di pubblico spettacolo, il Comune autorizzerà secondo l'art. 80 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza), previo parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

-Nelle altre ipotesi, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora la fase istruttoria evidenzii profili di security o di safety di particolari caratteristiche, complessità e/o condizioni di criticità connesse all'evento (conformazione del luogo, numero e caratteristiche dei partecipanti), il Sindaco o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura, che valuterà se sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, potranno essere valutate le condizioni di sicurezza modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore.

Il Comitato, nelle sue valutazioni, potrà fare riferimento alle "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità", che sostituisce le "Linee guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017 e/o svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, altre istituzioni e realtà associative interessate, per rendere le prescrizioni più adeguate alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Infine, con riferimento alle manifestazioni regolamentate dagli artt. 18 (Riunioni ed assembramenti in luoghi pubblici) e 25 (Cerimonie Religiose e processioni) TULPS il Questore, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte, in cui potranno valutarsi le misure di security e safety necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

Le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche, sono articolate nei seguenti punti:

Normativa di riferimento

Sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

-d.m. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

-d.m. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Requisiti di accesso all'area

L'area dovrà garantire accessibilità mezzi di soccorso ed individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

Percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico

Qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

Capienza dell'area della manifestazione

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m².

L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con contapersone.

Suddivisione della zona in settori

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

-i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

-lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.

-le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.

-lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m. Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo. L'esigenza di

dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

Protezione antincendio

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore. In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

Gestione dell'emergenza-piano di emergenza ed evacuazione

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento. In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

-le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;

-le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;

-le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;

-le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;

-le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento. Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno

essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere alimentazione elettrica con linea dedicata, livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione, presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

Operatori di sicurezza

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori con mansioni di assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento, lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza. Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

-Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.

-Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m.3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL.

-Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.

-Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.

Casi particolari

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi.

Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

La vigilanza dei Vigili del Fuoco nei luoghi di lavoro

(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 10 luglio 2018)

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è chiamato ad sovrintendere a numerosi compiti istituzionali: l'estinzione degli incendi, l'apporto di soccorsi tecnici in genere, la prevenzione degli incendi, la formazione antincendio alle aziende, ma anche l'attività di vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Fra il patrimonio di esperienze acquisite nell'ambito del sistema dei controlli del Corpo Nazionale assume primaria importanza l'assolvimento di specifici doveri e responsabilità in materia di polizia giudiziaria, che coinvolge in maniera trasversale tutti i settori di competenza dei Vigili del fuoco.

In tale ambito l'art. 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) stabilisce che il personale tecnico operativo dei Vigili del fuoco, che effettua i controlli di prevenzione incendi, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e, di conseguenza, ha l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria le notizie di reato di cui viene a conoscenza nel corso delle attività istituzionali. Gli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) attribuiscono ai Vigili del Fuoco compiti di polizia amministrativa e giudiziaria nell'esercizio della vigilanza in relazione ad attività, costruzioni, impianti, apparecchiature, prodotti e in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e di esplosione, non solo con riferimento alle attività indicate nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, potendo il personale dei Vigili del fuoco, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i rischi di incendio ed esplosione.

L'art. 13, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che provvede, di conseguenza, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. Si tratta di una competenza esclusiva, tanto che il successivo art. 14 sancisce, al comma 1, che "ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco", il quale procede ai sensi delle disposizioni di legge.

Sono di particolare rilievo le inosservanze alla normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, specificatamente nel settore antincendio, per le quali il Comando provinciale dovrà mettere in atto i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere, assicurare le informative all'autorità giudiziaria e adottare le procedure sanzionatorie stabilite dalle norme vigenti.

In proposito, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha instaurato un rigoroso sistema sanzionatorio atto a disciplinare i comportamenti omissivi, stabilendo all'art. 301 che "alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/08 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758". Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, il funzionario dei Vigili del fuoco impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, secondo l'art. 20 del decreto n. 758/1994, imponendo specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e fissa un termine per ottemperare che non può superare sei mesi. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità dell'adempimento, fino ad un massimo di dodici mesi.

Il personale dei Vigili del fuoco accerta, una volta scaduto il termine fissato nella prescrizione, l'avvenuta eliminazione delle carenze e, in caso positivo, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal magistrato fino alla conclusione del procedimento con esito favorevole. In tal caso la contravvenzione si estingue ed il pubblico ministero richiede l'archiviazione, mentre se il contravventore non ottempera alla prescrizione entro i termini, il pubblico ministero eserciterà invece l'azione penale.

Le sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono state aggiornate una prima volta con la legge 9 agosto 2013, n. 99 che ne ha previsto la rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%, e sono state rivalutate successivamente con il decreto dell'Ispettorato nazionale del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, nella misura ulteriore dell'1,9%, a decorrere dal 1° luglio 2018. E' stabilito, infatti, che la rivalutazione delle sanzioni avvenga con cadenza quinquennale.

Si presenta di seguito un elenco non esaustivo degli articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che, qualora attinenti alla sicurezza antincendio, sono soggetti alla competenza dei Vigili del fuoco. Le sanzioni indicate nella tabella sono corrispondenti ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 nei casi in cui il contravventore ha ottemperato alla prescrizione per eliminare le carenze riscontrate.

ARTICOLO D. Lgs. 81/08	NORMATIVA	SANZIONE D. Lgs. 758/94
17.1 lett a)	"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28"	1.168,82
17.1 lett b)	"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: (...) b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"; (salvo che svolga direttamente i compiti)	1.786,91
18.1 lett c)	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;"	1.451,87
18.1 lett d)	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente";	1.675,23
18.1 lett e)	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;"	1.451,87
18.1 lett f)	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza	1.451,87

	e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”;	
Art. 18.1, lett. h)	<p>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>(...)</p> <p>h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;”</p>	1.451,87
Art. 18.1, lett. i)	<p>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>(...)</p> <p>i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;”</p>	1.116,83
Art. 18.1, lett. m)	<p>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>(...)</p> <p>m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;”</p>	1.116,83
18.1 lett z)	<p>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>(...)</p> <p>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;”</p>	1.675,24
18.2	<p>“2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:</p> <p>a) la natura dei rischi;</p> <p>b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;</p>	1.256,43

	<p>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;</p> <p>(...)</p> <p>e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;"</p>	
19.1 lett a)	<p>"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>(...)</p> <p>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;"</p>	335,05
19.1 lett b)	<p>"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>(...)</p> <p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;"</p>	223,37
19.1 lett c)	<p>"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>(...)</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;"</p>	335,05
19.1 lett d)	<p>"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>(...)</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese (...) o da prendere in materia di protezione;"</p>	223,37
19.1 lett. e)	<p>"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>(...)</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;"</p>	335,05
19.1 lett f)	<p>"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p>	335,05

	(...) f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;"	
20.2 lett b)	"2. I lavoratori devono in particolare: (...) b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;"	167,52
20.2 lett. c)	"2. I lavoratori devono in particolare: (...) c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;"	167,52
20. 2 lett. d)	"2. I lavoratori devono in particolare: (...) d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;"	167,52
20.2 lett. e)	"2. I lavoratori devono in particolare: (...) e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;"	167,52
20.2 lett. f)	"2. I lavoratori devono in particolare: (...) f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;"	167,52
20.2 lett. g)	"2. I lavoratori devono in particolare: (...) g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;"	167,52
20.2 lett. h)	"2. I lavoratori devono in particolare: (...) h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;"	167,52

22	"1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia".	1.675,24
23	"1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione."	11.168,24
24	"1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti."	1.451,87
26.1, lett. b)	"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (...) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività."	1.116,83
26.2 lett a)	"2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;"	1.675,24
26.2 lett b)	"2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: (...) b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".	1.675,24

26.3	<p>"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;"</p>	1.675,24
29.1	<p>"1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41" (costituisce una grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale)</p>	1.786,92
29.3	<p>"3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;"</p>	1.116,83
36.1 lett. b)	<p>"1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: (...) b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione</p>	1451,87

	<i>dei luoghi di lavoro;"</i>	
36.1 lett. c)	<i>"1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: (...) c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;"</i>	1.451,87
37.9	<i>"9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626." (costituisce una grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale)</i>	1.451,87
43.1 lett a)	<i>"Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;</i>	1.116,83
43.1 lett b)	<i>"Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (...) b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b"</i>	1.116,83
43.1 lett c)	<i>"Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (...) c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;</i>	1.116,83
43.1 lett d)	<i>"Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (...) d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;" (costituisce una grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale)</i>	1.451,87

43.1 lett e)	"1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (...) e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili."	1.116,83
43.1 lett e-bis)	"1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (...) e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi."	1.451,87
43.3	"3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione."	167,52
43.4	"4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato."	1.116,83
46.2	"2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori"	1.451,87
64.1 lett a)	"1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1"	1.340,19
64.1 lett a)	"1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 2 e 3;"	1.340,19
80	"1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente"	1.786,92

	<p>prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche."</p>	
85.1.	<p>"Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innescò elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.</p>	1.786,92
100.3	<p>"3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza".</p>	Datore di lavoro e dirigenti: 1.786,94; Lavoratore autonomo: 446,73
163.1	<p>"Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a</p>	1.786,92

	XXXII”	
163.2	“2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.”	1.786,92
164.1 lett a)	“1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;”	1.116,83
164.1 lett b)	“1. Il datore di lavoro provvede affinché: b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.”	1.116,83
289.2	“2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.”	1.786,92
290.1	“1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.”	1.786,92
291.1	“1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono	1.786,92

	<i>svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati."</i>	
292.2	<i>"2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento."</i>	1.786,92
293.1	<i>"1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive."</i>	1.786,92
293.2	<i>"2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L."</i>	1.786,92
294.1	<i>"1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni»."</i>	1.786,92
294.2	<i>"2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all' ALLEGATO XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all' ALLEGATO L. e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro."</i>	1.786,92
294.3	<i>"3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti."</i>	1.786,92
294-bis	<i>"1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano</i>	1.786,92

<p><i>informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</i><i>b) alla classificazione delle zone;</i><i>c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;</i><i>d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;</i><i>e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;</i><i>f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;</i><i>g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;</i><i>h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso."</i>	
--	--

Eventi della FONDAZIONE



Roma 3 ottobre 2018, ore 9:45, c/o Hotel Cicerone – Via Cicerone, 55/c

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area giuridica, DIRIGENTI, RSPP/ASPP, RLS

LINEE PROGETTUALI UTILITALIA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

44



Bologna 18 ottobre 2018, ore 10:00, c/o sala convegni Stand il Sole 24 ore

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area tecnica, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

**INVESTIMENTI E CONTROLLO ECONOMICO NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI DI SSL
Modelli relazionali-formativi**



Rimini 8 Novembre 2018, ore 9:00 c/o Sala Village 24 Hall Sud

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area comunicazione, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

BENESSERE ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI AMBIENTALI. LAVORATORI E SICUREZZA



Rimini 8 Novembre 2018, ore 15:00 c/o Sala Village 24 Hall Sud

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area tecnica, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Controllo analitico-ambientale in ambienti di raccolta e lavorazione dei rifiuti**

Rassegna di normativa

(G.U. 4 settembre 2018, n. 205)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018.

(G.U. 11 luglio 2018, n. 159)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2018

Approvazione dell'Accordo di delega all'American bureau of Shipping dei compiti di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della "Convenzione Ballast Water".

(G.U. 8 agosto 2018, n. 183)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 maggio 2018

Approvazione dell'Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria all'American bureau of Shipping per le navi registrate in Italia, come previsto dalla "Convenzione AFS" e dal regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modifiche e integrazioni.

(G.U. 8 agosto 2018, n. 183)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 2018

Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale.

(G.U. 14 agosto 2018, n. 188)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2018

Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".

(G.U. 24 agosto 2018, n. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di taluni prodotti esplosivi

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di taluni prodotti esplosivi
(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di taluni prodotti esplosivi
(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.